

STATUTO

ROMI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO CALABRIA RC VIA
CROCEFISSO 32/A

Numero REA: RC - 219759

Codice fiscale: 03259290801

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 25-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

	varsi in nessuna delle ipotesi previste dalla legge co-	
	me causa di ineleggibilità e di decadenza, e che nei lo-	
	ro confronti non è stato adottato alcun provvedimento	
	di interdizione dall'Ufficio di Amministratore, da par-	
	te dei Paesi dell'Unione Europea; il nominato Presiden-	
	te avrà la firma sociale e la rappresentanza legale del-	
	la società di fronte ai terzi ed in giudizio.	
	Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre	
	2023.	
	Il nominato Presidente resta espressamente delegato ad	
	apportare al presente atto costitutivo le modifiche, le	
	soppressioni e le aggiunte che fossero eventualmente ri-	
	chieste dall'Autorità competente in sede di iscrizione	
	del presente atto nel Registro delle Imprese e ad ese-	
	guire l'iscrizione presso l'Albo delle Società Coopera-	
	tive previsto dalla legge.	
	Le spese per la costituzione della cooperativa e la	
	sua iscrizione nel Registro delle Imprese, che ammonta-	
	no approssimativamente ad euro 1.800,00 (milleottocen-	
	to), verranno pagate dalla costituita società.	
	STATUTO	
	della società cooperativa	
	"ROMI SERVICE - società cooperativa sociale"	
	con sede in Reggio di Calabria	
	ART. 1 - DENOMINAZIONE.	
	E' costituita la società cooperativa denominata "ROMI	
	SERVICE - società cooperativa sociale" , in forma abbrevi-	
	ata "ROMI SERVICE - s.c.s." .	
	ART. 2 - SEDE.	
	La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Reggio di	
	Calabria.	
	Potranno essere istituite o sopprese, a norma di leg-	
	ge, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffi-	
	ci di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.	
	ART. 3 - DURATA.	
	La società è costituita fino al 31 dicembre 2053, sal-	
	vo proroga o anticipato scioglimento.	
	ART. 4 - MODELLO SOCIETARIO.	
	La cooperativa adotta il modello societario della so-	
	cietà a responsabilità limitata in quanto compatibile	
	con la disciplina vigente in materia di società coopera-	
	tive.	
	ART. 5 - PREVALENZA.	
	A norma dell'articolo 2514 c.c. si intendono perseguir-	
	e i principi della mutualità prevalente e quindi trove-	
	ranno applicazione nella cooperativa:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura su-	
	periore all'interesse massimo dei buoni postali fruttif-	
	feri, aumentati di due punti e mezzo rispetto al capita-	
	le effettivamente versato;	

	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci. L'organo amministrativo documenta tale condizione di prevalenza in nota integrativa al bilancio a norma di legge.	
	ART. 6 - SCOPO E OGGETTO.	
	La cooperativa opera senza finalità lucrative e ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana secondo quanto previsto dall'art. 1, lettere a) e b), della Legge 381/1991.	
	La società, al fine del perseguimento dei suoi scopi, può svolgere la propria attività anche con terzi mantenendo i criteri della prevalenza ai fini mutualistici. Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.	
	La cooperativa ha lo scopo di:	
	- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana, all'integrazione sociale ed alla crescita culturale nonché all'integrazione sociale e lavorativa delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381;	
	- favorire il miglioramento delle condizioni economiche, sociali e professionali dei propri soci, nonché promuovere l'avviamento al lavoro, l'inserimento e la crescita professionale dei soci svantaggiati;	
	- realizzare la massima economicità ed efficienza della gestione per ottenere risorse da destinare innanzitutto agli investimenti ed al rafforzamento patrimoniale e per offrire ai soci il riconoscimento dell'apporto individuale di ognuno;	
	- contribuire al potenziamento dei servizi per la salute, l'educazione e la qualità della vita, soprattutto abitativa, delle persone, anche tramite la gestione di servizi in collaborazione con enti e associazioni senza finalità di lucro, enti e società pubblici e privati.	
	Per la realizzazione di ciò, la Cooperativa organizza	

	una impresa senza fini di lucro che, mediante la solida-	
	le partecipazione della base sociale e di tutto il grup-	
	po sociale che ad essa fa riferimento, svolga attività	
	finalizzate alla qualificazione umana, morale, cultura-	
	le, sociale e professionale, al recupero ed alla valo-	
	rizzazione delle risorse e delle potenzialità delle per-	
	sone che si trovano in stato di bisogno ovvero in condi-	
	zioni di disabilità fisica, psichica o sensoriale.	
	La Cooperativa nello svolgimento della propria atti-	
	ività, si avvale prevalentemente delle prestazioni lavo-	
	rative dei soci ed intende orientare la propria gestio-	
	ne al conseguimento dei parametri di scambio mutualisti-	
	co prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codi-	
	ce civile.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	con i terzi.	
	La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi parite-	
	tici.	
	In conformità agli interessi e requisiti dei propri so-	
	ci, l'attività che costituisce l'oggetto sociale è:	
	lettera A) l'organizzazione e la gestione di tutti i	
	tipi di servizi socio-assistenziali, sanitari, educati-	
	vi, sociali, sportivi, culturali e di animazione a favo-	
	re di singoli e della collettività; l'organizzazione e	
	la gestione di corsi, seminari, lezioni, dibattiti, con-	
	ferenze e gruppi di studio per la formazione, la quali-	
	ficazione e l'aggiornamento professionale nei settori	
	di intervento della cooperativa a favore dei soci, dei	
	dipendenti e di terzi; l'elaborazione e la realizzazio-	
	ne di progetti culturali ed educativi, ricerche, studi	
	e sperimentazioni relative alle problematiche educati-	
	ve, culturali e sociali, a carattere nazionale e inter-	
	nazionale; la produzione e la diffusione di materiale	
	informativo, documentario e prodotti editoriali e vi-	
	deo-fotografici;	
	lettera B) la società provvedere all'organizzazione e	
	gestione - in forma stabile ovvero temporanea - delle	
	seguenti attività produttive ritenute opportune per	
	l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati, ai	
	sensi dei Decreti applicativi della legge 381/1991 e	
	ss.mm.ii, quali per esempio:	
	- servizi di lavanderia, pulizia, sanificazione, disin-	
	fezione, disinfestazione, derattizzazione e giardinag-	
	gio;	
	- servizi di custodia, portierato in edifici privati e	
	pubblici;	
	- servizi di costruzione, ristrutturazione e manuten-	
	zione di immobili ed infrastrutture in generale, come	
	strade, piazze, acquedotti, fognature, segnaletica, im-	
	pianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;	

	- opere edili in genere, recupero di immobili civili ed industriali, restauro monumentale, demolizione, ristrutturazione, manutenzione, compreso l'acquisto, la vendita e la permuta ed in genere ogni altra attività connessa ed accessoria;	
	- servizi di cancelleria, copisteria, sala riunioni, elaborazioni e trasmissioni dati contabili;	
	- servizi di progettazione, direzione lavori, costruzione, gestione e manutenzione di: impianti tecnologici, termici, idrici, igienico-sanitari, fognari, antincendio, elettrici, radiotelevisivi, elettronici, di condizionamento, telefonici, infissi, cancelli, antincendio, allarme, teleriscaldamento e cogenerazione, con fonti energetiche fossili e rinnovabili, di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;	
	- servizi ed attività ricettive, alberghiere e ristorative, nonché alimentari e bevande, catering, compresa la somministrazione al pubblico e lo smistamento e distribuzione pasti preparati anche da terzi;	
	- servizi di consegna a domicilio;	
	- riscossioni, erogazione e vendita di beni e servizi per conto di pubbliche istituzioni e privati.	
	Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B) - anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 - avverranno con gestioni amministrative separate.	
	La società potrà compiere, inoltre, qualsiasi operazione strumentale o utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumendo anche interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto affine, connesso o complementare al proprio.	
	La cooperativa potrà svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa agli scopi suoi propri, nonché compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria (non rivolte al pubblico ed escluse, ovviamente, le attività per legge riservate ad enti che abbiano particolari requisiti), necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attività sociali. A tale scopo può richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l'U.E., banche private e d'affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d'intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant'altro, utile o necessario, al fine di raggiungere gli scopi prefissati.	
	La cooperativa potrà realizzare ogni altra attività direttamente o indirettamente finalizzata al raggiungimen-	

	to degli scopi sociali.	
	ART. 7 - REQUISITI DEI SOCI.	
	Il numero dei soci è variabile, ma non può essere infe-	
	riore a tre e superiore a diciannove. I soci cooperato-	
	ri possono superare il numero di diciannove se l'attivo	
	dello stato patrimoniale non è superiore ad un milione	
	di euro.	
	Possono essere soci operatori le persone fisiche ap-	
	partenenti alle seguenti categorie:	
	- Soci lavoratori: possono essere soci lavoratori, tut-	
	te le persone fisiche aventi capacità di agire, che ab-	
	bianco maturato una capacità professionale nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa e che attivamente	
	possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o col-	
	laboratori aventi una specifica caratterizzazione pro-	
	fessionale nel numero ritenuto indispensabile per il	
	buon funzionamento della società.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutua-	
	listici, i soci instaurano con la cooperativa un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ov-	
	vero in qualsiasi altra forma consentita dalla legisla-	
	zione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica	
	del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello	
	stesso ed il relativo trattamento economico e normativo	
	sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal-	
	l'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei	
	soci, in conformità a quanto stabilito dalle normative	
	vigenti in materia.	
	- Soci lavoratori svantaggiati (solo con riferimento	
	alle attività previste per le cooperative sociali di	
	cui alla citata lettera b) dell'art. 1, L. 381/1991):	
	sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 di ta-	
	le legge.	
	Questi devono costituire almeno il trenta per cento	
	dei lavoratori della cooperativa della divisione azien-	
	dale finalizzata all'inserimento lavorativo e, compati-	
	bilmente con il loro stato soggettivo, essere soci del-	
	la cooperativa stessa.	
	La condizione di persona svantaggiata deve risultare	
	da documentazione proveniente dalla pubblica amministra-	
	zione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.	
	I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del	
	libro soci.	
	Possono essere ammesse come soci le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il fi-	
	nanziamento, la promozione e lo sviluppo delle attività	
	delle cooperative sociali.	

	- Soci volontari: coloro i quali prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà, mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacità tecniche, attitudini e disponibilità operative, secondo quanto previsto dall'art. 2 della Legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	La gestione normativa ed amministrativa dei soci volontari dovrà essere effettuata ai sensi della L.11 agosto 1991 n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni.	
	Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.	
	I soci volontari possono essere assicurati dalla cooperativa per le attività di volontariato svolte, contro gli infortuni e le malattie connesse all'attività svolta, oltre che per la responsabilità civile verso terzi.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.	
	- Categoria speciale di soci operatori:	
	La cooperativa può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.	
	Trascorsi cinque anni dalla iscrizione il socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci operatori.	
	Possono, altresì, essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private, nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di otto soci persone fisiche.	

	Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate. I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutualistico dovranno prevedere il principio della parità di trattamento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	ART. 8 - PROCEDURA DI AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI.	
	Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con delibera dell'organo amministrativo.	
	L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.	
	In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:	
	- delle dichiarazioni contenute nella domanda; - della documentazione ad essa allegata;	
	- di ogni altra informazione comunque acquisita; - della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;	
	- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.	
	L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo.	
	Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può chiedere, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	

	Ogni socio è tenuto ad osservare il presente statuto,	
	i regolamenti interni disciplinanti lo scambio mutualistico, le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, ed a partecipare concretamente all'attività della cooperativa sulla base delle norme fissate per l'esecuzione dello scambio mutualistico.	
	Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.	
	ART. 9 - ACCESSO ALLO SCAMBIO MUTUALISTICO.	
	La cooperativa organizza la propria attività economica in modo tale da consentire a tutti i soci cooperatori di instaurare rapporti mutualistici in conformità allo scopo e all'oggetto della cooperativa e pertanto di:	
	- accedere alle opportunità di acquisto dei beni e/o di fruizione dei servizi che la cooperativa mette a disposizione dei soci secondo le politiche e le strategie di vendita decise dagli amministratori;	
	- effettuare proprie prestazioni lavorative conformi all'attività della cooperativa secondo le opportunità e gli impegni che gli amministratori colgono ed assumono nei confronti del mercato;	
	- effettuare il conferimento delle materie prime da loro prodotte secondo le esigenze di produzione e di trasformazione decise dagli amministratori.	
	ART. 10 - QUOTE E VERSAMENTI.	
	Il valore nominale di ciascuna quota è pari ad euro 25,00 (venticinque).	
	Chi desidera divenire socio, all'atto della sottoscrizione deve effettuare il versamento di almeno il venticinque per cento della quota sottoscritta, nonché l'intero eventuale sovrapprezzo. La restante parte è da versarsi entro trenta giorni dall'ammissione.	
	Il socio che durante la vita della cooperativa intende sottoscrivere nuovo capitale sociale può versare anche ratealmente il relativo importo, nei modi e nei termini stabiliti dall'Assemblea con apposita delibera su proposta dell'organo amministrativo.	
	Il socio, inoltre, dovrà versare la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.	
	ART. 11 - MODALITA' ALTERNATIVE DI CONFERIMENTO.	
	Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una polizza fideiussoria bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può	

	in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione	
	con il versamento del corrispondente importo in danaro.	
	Oltre al denaro, i soci possono conferire anche beni	
	in natura e crediti, in questo caso si applica quanto	
	disposto dal quinto comma dell'articolo 2464 c.c. Le	
	quote corrispondenti a tali conferimenti, in natura o	
	in crediti, devono essere integralmente liberate al mo-	
	mento della sottoscrizione.	
	Il conferimento può anche avvenire mediante la presta-	
	zione di una polizza di assicurazione o di una fideius-	
	sione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero	
	valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal so-	
	cio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di ser-	
	vizi a favore della società. La polizza o la fideiussio-	
	ne possono essere sostituite dal socio con il versamen-	
	to a titolo di cauzione del corrispondente importo in	
	denaro presso la società.	
	Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti anco-	
	ra dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni	
	successivi al venir meno di detta pluralità.	
	Nella società nessun socio può avere una quota il cui	
	valore nominale superi la somma di centomila euro, sal-	
	ve le eccezioni previste dalla legge.	
	ART. 12 - OBBLIGHI DEI SOCI NEI RAPPORTI MUTUALISTICI.	
	Il socio, a pena di esclusione, ha l'obbligo di instau-	
	rare rapporti mutualistici con la cooperativa in confor-	
	mità ai regolamenti approvati.	
	I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che de-	
	rivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con	
	la cooperativa e pertanto ad effettuare:	
	- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui	
	si sono obbligati a partecipare, secondo il piano econo-	
	mico e finanziario predisposto dagli amministratori;	
	- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati;	
	- i conferimenti di materie prime che si sono impegna-	
	ti a produrre e a conferire per l'attività di trasforma-	
	zione che costituisce l'oggetto della cooperativa secon-	
	do il piano di conferimento e stoccaggio predisposto da-	
	gli amministratori.	
	ART. 13 - CESSIONE DELLE QUOTE.	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute	
	con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione all'organo amministrativo con lette-	
	ra raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tut-	
	te le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti	
	personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per	
	la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	

	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione all'acquirente già indicato e la società deve iscrivere nel libro dei soci tale acquirente, sempre purchè questi abbia i requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.	
	ART. 14 - VINCOLI SULLE QUOTE. Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima. Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.	
	ART. 15 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO. La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, cessione della quota, fallimento, morte del socio persona fisica e scioglimento del socio persona giuridica. In questi casi, in merito alla responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi, si applica la disciplina prevista dall'art. 2536 del codice civile.	
	ART. 16 - RECESSO. Il socio cooperatore può recedere liberamente. Il recesso non può essere parziale e deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto: - per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; - per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso è stato comunicato dopo il 30 settembre. Per motivi personali del socio, il recesso potrà anche essere manifestato in occasione dell'assemblea ordinaria e, se approvato, diventa immediatamente esecutivo senza bisogno di ulteriori formalità.	
	ART. 17 - ESCLUSIONE. L'organo amministrativo può deliberare l'esclusione nei confronti del socio nei casi previsti agli articoli 2531 e 2533 c.c. ed altresì nei confronti del socio che: a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimen-	

	to degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i re-	
	quisiti richiesti per l'ammissione;	
	b) non adempia alla propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore,	
	qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, in-	
	dicato dai regolamenti ai sensi dell'art. 6 della legge	
	142/01 e nel caso di socio volontario che abbia cessato	
	l'attività di volontariato presso la cooperativa;	
	c) non osservi il presente statuto, i regolamenti so-	
	ciali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei so-	
	ci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'orga-	
	no amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) previa intimazione da parte degli amministratori	
	con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamen-	
	ti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, o che presti la propria opera pres-	
	so imprese private o pubbliche, senza l'esplicita auto-	
	rizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-	
	gettivo;	
	g) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	h) sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai	
	trattamenti pensionistici previsti dalla legge, ovvero	
	si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a par-	
	tecipare ai lavori dell'impresa sociale. In tal caso,	
	quando ricorrono particolari esigenze interne, l'organo	
	amministrativo può derogare l'applicazione di detto pun-	
	to, fissando il limite massimo della eccezionale prose-	
	cuzione del rapporto sociale;	
	i) abbia cessato per qualsiasi ragione o causa il rap-	
	porto di lavoro con la cooperativa;	
	j) danneggi moralmente o materialmente la società o fo-	
	menti dissidi o disordini fra i soci;	
	k) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la so-	
	cietà;	
	l) per interdizione, inabilitazione, condanna del so-	
	cio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche	
	temporanea dai pubblici uffici;	
	m) per fallimento del socio.	
	Il provvedimento di esclusione deve essere motivato	
	con un preciso e circostanziato richiamo dei fatti po-	
	sti a base della deliberazione. Le deliberazioni prese	

	in materia di esclusione debbono essere comunicate al socio con lettera raccomandata.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 18 - MORTE DEL SOCIO.	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo successivo.	
	ART. 19 - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA.	
	La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.	
	Il pagamento deve essere fatto entro novanta giorni dall'approvazione del bilancio.	
	Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.	
	A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	ART. 20 - PATRIMONIO.	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote sottoscritte dai soci;	
	b) dalla riserva legale indivisibile, formata dalle quote delle eccedenze attive di gestione e dalle quote di capitale non rimborsate ai soci receduti, esclusi o agli eredi del socio defunto;	
	c) dalla riserva straordinaria;	
	d) da ogni altra riserva prevista dalla legge o costituita dall'assemblea;	
	e) dalla riserva da sovrapprezzo;	
	f) dall'accantonamento a riserva indivisibile di eventuali apporti di terzi, come contributi di Enti pubblici, lasciti, donazioni ed altre erogazioni liberali fatti o disposti da chiunque a favore della cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.	
	ART. 21 - CAPITALE SOCIALE.	
	Il capitale sociale della cooperativa non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.	

	L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo se permangono le condizioni dell'art. 2519, secondo comma, c.c.	
	La società può deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dalla legge.	
	In questo caso l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata dall'organo amministrativo.	
	Se il capitale viene completamente eroso da perdite d'esercizio la cooperativa si scioglie salvo che l'organo amministrativo convochi l'assemblea per deliberare gli opportuni provvedimenti.	
	ART. 22 - BILANCIO.	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.	
	In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del presente Statuto, la destinazione degli utili.	
	ART. 23 - RISTORNI.	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare l'erogazione di ristorni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente nonché dalle disposizioni del presente statuto e comunque in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione alla quantità e/o qualità degli scambi mutualistici e delle prestazioni lavorative erogate dai soci, sulla base di quanto disposto dai regolamenti interni, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento a:	
	- la qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio;	
	- la qualità delle prestazioni lavorative dei soci;	
	- la quantità dei beni o servizi approntati dai soci.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante integrazioni dei compensi o aumento gratuito del capitale sociale.	
	Comunque l'attribuzione del ristorno deve rendere possibile l'accantonamento ed il pagamento di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 22 del presente statuto.	
	Le somme ristornate ai soci possono essere utilizzate per l'attivazione del prestito sociale.	
	ART. 24 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI.	
	In presenza di un utile di esercizio si dovranno ri-	

	spettare le seguenti disposizioni:	
	a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali;	
	b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) una quota dovrà essere destinata a rivalutazione del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge in materia;	
	d) eventuali dividendi potranno essere distribuiti ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e non potranno superare, in ogni caso, la misura massima consentita dall'articolo 2514 c.c. ai fini dell'esistenza dei requisiti della prevalenza;	
	e) un'ulteriore eventuale quota potrà essere destinata ai fondi previsti dallo statuto;	
	f) il resto sarà destinato a riserva indivisibile.	
	ART. 25 - ORGANI DELLA COOPERATIVA. La Cooperativa adotta il sistema di amministrazione ordinario. Conseguentemente gli Organi Sociali sono:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione;	
	c) l'Organo di controllo, se nominato;	
	ART. 26 - ASSEMBLEA. L'Assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni, prese in conformità dello statuto e della legge, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.	
	ART. 27 - MODALITA' DI CONVOCAZIONE. Le assemblee sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione dell'organo amministrativo e purchè in Italia. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e viene convocata ogni qualvolta ricorrano i casi previsti dallo Statuto e dalla legge. L'Assemblea è costituita dai soci della cooperativa regolarmente iscritti nel libro soci e in regola con i versamenti. L'Assemblea viene convocata dall'organo amministrativo con avviso spedito almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. Nell'av-	

	viso di convocazione debbono essere indicati il giorno,	
	il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.	
	ART. 28 - COMPETENZE E QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI.	
	Spetta all'Assemblea:	
	1) determinare le linee generali dell'attività della cooperativa;	
	2) approvare i bilanci;	
	3) distribuire gli utili;	
	4) approvare i regolamenti interni;	
	5) procedere all'elezione delle cariche sociali e determinare la misura dei relativi compensi;	
	6) deliberare sulle eventuali responsabilità degli amministratori;	
	7) deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.	
	Spetta altresì all'Assemblea decidere sulle materie ad essa riservate dal presente statuto, nonché sugli argomenti proposti su domanda di uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti complessivi della cooperativa.	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il cinquanta per cento più uno dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza assoluta.	
	In seconda convocazione, l'assemblea delibera, a maggioranza dei voti presenti e rappresentati, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei soci partecipanti.	
	Nei casi in cui l'assemblea delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la stessa, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del cinquanta per cento dei voti spettanti alla totalità dei soci.	
	ART. 29 - DIRITTO DI VOTO.	
	Hanno diritto di voto nelle assemblee i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni. Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.	

	ART. 30 - DELEGHE DI VOTO E MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA.	
	I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di dieci soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	Per il socio imprenditore individuale valgono le disposizioni previste dall'art. 2539 c.c.	
	L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all'Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale.	
	Il voto si esprime per alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali o per deliberazioni concernenti soci, si procederà con la votazione a scrutinio segreto.	
	Nelle elezioni delle cariche sociali risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti; in caso di parità di voti si procederà, limitatamente agli interessati, con il sistema del ballottaggio.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.	
	ART. 31 - ORGANO AMMINISTRATIVO.	
	L'Organo Amministrativo è eletto dall'Assemblea Ordinaria dei Soci ed è costituito da un Consiglio di Amministrazione, composto da un numero di consiglieri determinato nella stessa Assemblea dei Soci comunque non inferiore a tre e non superiore a sette.	
	L'amministrazione della Cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo sia scelta tra i Soci Cooperatori.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, elegge, scegliendoli tra i propri membri, il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli Amministratori o a un Comitato Esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4 del Codice Civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	

	L'Organo Amministrativo deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristoro, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.	
	L'Assemblea può determinare il compenso degli amministratori.	
	L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.	
	All'Organo Amministrativo spetta, sentito il parere dell'Organo di controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto ai consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente Statuto.	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dall'assemblea; potrà essere determinato sia in misura fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'osservanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del codice civile. Il compenso degli amministratori investiti delle cariche di presidente o di consigliere delegato è stabilito dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi eventualmente determinati dall'assemblea.	
	ART. 32 - DURATA IN CARICA, CUMULO DI INCARICHI.	
	I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Essi sono rieleggibili.	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, i componenti dell'Organo Amministrativo possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea Ordinaria della Cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.	
	ART. 33 - RIUNIONI E COMPETENZE.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.	
	L'Organo Amministrativo è convocato dal Presidente.	

	La convocazione dell'Organo Amministrativo è fatta a	
	mezzo lettera raccomandata da spedirsi al domicilio degli Amministratori e dei componenti dell'Organo di controllo, se nominato, almeno 5 giorni prima dell'adunanza. Nei casi urgenti a mezzo telegramma o fax o posta elettronica almeno due giorni prima della riunione.	
	Le adunanze si intendono legalmente valide quando vi	
	interviene la maggioranza degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni dell'Organo Amministrativo sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti. Le votazioni sono palesi salvo che venga richiesto il voto segreto da almeno un terzo dei Consiglieri presenti.	
	Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio o video conferenza. In tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente che sarà affiancato da un Segretario. Di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del Segretario e da sottoscrivere dai medesimi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio o video conferenza deve essere inviata ai Consiglieri partecipanti.	
	I componenti dell'Organo Amministrativo devono dare notizia agli altri Amministratori ed all'Organo di controllo di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della Cooperativa, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Se si tratta di Amministratore delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.	
	All'Organo Amministrativo competono, in via esclusiva, tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, salva la necessaria autorizzazione assembleare nei casi previsti dal presente Statuto e nel rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art. 2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità prevalente.	
	L'Organo Amministrativo, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, deve indicare specifica-	

	mente nella relazione prevista dall'art. 2428 del codice civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e circa la sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica e o le azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545-octies del codice civile.	
	Nella medesima relazione l'Organo Amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 34 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI.	
	Qualora venga a mancare uno o più Consiglieri di Amministrazione, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386, comma 1 del codice civile purché la maggioranza sia sempre costituita da Soci Cooperatori.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	Gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 35 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale.	
	Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Il Presidente ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare parte dei propri poteri, al Vice Presidente o a un Membro del Consiglio di Amministrazione, nonché, con speciale procura, a dipendenti della Cooperativa e o a soggetti terzi.	
	Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice Presidente.	
	ART. 36 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.	
	L'organo amministrativo ha i più ampi poteri per l'or-	

	dinaria e straordinaria amministrazione della società	
	nelle materie che non siano per legge o per clausola statutaria riservate all'Assemblea dei soci, e potrà nominare procuratori speciali e delegare a terzi il compimento di specifiche attività.	
	L'organo amministrativo, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio deve, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 c.c. e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare, in tutto o in parte, proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti; in tali casi il Consiglio può sempre impartire direttive all'amministratore delegato ed avocare a sé operazioni rientranti nella delega; quest'ultima può essere in ogni tempo revocata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	L'amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.	
	ART. 37 - ORGANO DI CONTROLLO.	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, del codice civile, la Cooperativa procede alla nomina dell'Organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea.	
	L'Assemblea dei Soci nomina il Presidente dell'Organo di controllo.	
	I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Almeno un componente effettivo ed un componente supplente dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'Organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, i componenti dell'Organo di controllo pos-	

	sono in qualsiasi momento procedere, anche individual-	
	mente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inol-	
	tre la facoltà di chiedere agli Amministratori notizie,	
	anche con riferimento a società controllate, sull'anda-	
	mento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	Possono scambiare informazioni con i corrispondenti or-	
	gani delle società controllate in merito ai sistemi di	
	amministrazione e controllo ed all'andamento generale	
	dell'attività sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezio-	
	ne e di controllo, i componenti dell'Organo di control-	
	lo - sotto la propria responsabilità ed a proprie spese	
	- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari,	
	i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle con-	
	dizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal-	
	l'art. 2399 del codice civile.	
	L'Organo Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli	
	ausiliari e ai dipendenti dei componenti dell'Organo di	
	controllo l'accesso a informazioni riservate.	
	I componenti dell'Organo di controllo relazionano, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio,	
	sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	
	guimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza	
	del requisito della prevalenza mutualistica.	
	L'Organo di controllo può esercitare anche il control-	
	lo contabile ai sensi degli artt. 2409-bis e seguenti	
	del Codice Civile. In tal caso l'organo di controllo è	
	costituito interamente da revisori contabili iscritti	
	nel registro istituito presso il Ministero della Giusti-	
	zia.	
	ART. 38 - CONTROLLO CONTABILE.	
	Il controllo contabile, qualora non esercitato dall'Or-	
	gano di controllo, è esercitato da un revisore contabi-	
	le o da una società di revisione.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo con-	
	tabile svolge le funzioni ed è nominato in base alle di-	
	sposizioni previste nell'art. 2409-bis e seguenti del	
	codice civile.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'As-	
	semblea, sentito l'Organo di controllo ove nominato.	
	L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al re-	
	visore o alla società di revisione per l'intera durata	
	dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza al-	
	la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	ART. 39 - SCIoglimento.	
	La cooperativa, oltre che nei casi previsti dalla leg-	
	ge, può essere sciolta con deliberazione dell'assem-	
	blea.	

23 di 23